

Comitato Esecutivo del 19 gennaio 2021

Punto 7 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione relativa al factoring

ALLEGATO 7.1

**Attività parlamentare e iter legislativi in corso
Aggiornamento al 15 gennaio 2021**

ATTIVITA' PARLAMENTARE E ITER LEGISLATIVI IN CORSO

Aggiornamento al 15 gennaio 2021

Monitoraggio normativa e contatti istituzionali

NORMATIVA	ITER	CONTENUTI DI INTERESSE E CONTATTI ISTITUZIONALI
BILANCIO 2021	<p>Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.</p> <p>C.2790-BIS approvato 27 dicembre 2020</p> <p>S.2054 approvato definitivamente 30 dicembre 2020. Legge.</p> <p>Pubblicazione: G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 (suppl.ord.)</p>	<p>Estensione del perimetro Garanzia Italia alle operazioni di factoring Pro Solutio</p> <p>Il comma 206</p> <p>1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;</p> <p>b) al comma 1-bis, dopo le parole: «cessioni di crediti con» sono inserite le seguenti: «o senza»;</p> <p>Piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali.</p> <p>Il comma 227 introduce la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dei contribuenti una piattaforma per la compensazione dei crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali vantati fra i soggetti aderenti alla piattaforma.</p> <p>Per la realizzazione della iniziativa la L. Bilancio ha previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2021. (TESTO ALLEGATO PER PRONTO RIFERIMENTO)</p>
CESSIONE CREDITI ENTI LOCALI	<p>Atto Camera n. 2734 Disegni di legge "Disposizioni in materia di cessione a terzi dei crediti commerciali verso gli enti locali"</p> <p>Iniziativa Parlamentare On. Emanuele Cestari (Lega), presentato in data 22 ottobre 2020</p> <p>Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 27 novembre 2020.</p> <p>Non ancora iniziato l'esame.</p>	<p>La proposta di Legge, che si compone di un solo articolo, ha l'obiettivo di introdurre l'accettazione espressa della cessione da parte degli enti pubblici locali e applicare il principio del SILENZIO RIFIUTO entro 45 gg dalla cessione.</p> <p>(IN ALLEGATO PER PRONTO RIFERIMENTO)</p>
DEF. DEFAULT	<p>Interrogazioni On. Centemero (Lega) e On. Ciaburro su nuove disposizioni in materia di default</p> <p>14 gennaio 2021, seduta n.</p>	<p>CAMERA – Presentate due interrogazioni a risposta scritta a firma dell'On. Centemero (Lega, Comm. Finanze) e dell'On. Ciaburro (Fdi, Comm. Agricoltura) relative all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di default del debitore. Fra l'altro entrambe le interrogazioni</p>

NORMATIVA	ITER	CONTENUTI DI INTERESSE E CONTATTI ISTITUZIONALI
	451 (4-08020) (4-08021)	chiedono al Governo di sapere quali iniziative tempestive intenda adottare al fine di attutire gli effetti del regolamento EBA sui cittadini e le imprese italiane. Si segnala, inoltre, che l'interrogazione del On. Centemero cita lo studio di Assifact relativo al grande impatto che deriverebbe dalla nuova definizione di default. (TESTI ALLEGATO PER PRONTO RIFERIMENTO)

Piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali.

227. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

228. All'individuazione delle modalita' di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

229. Per l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2734

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CESTARI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, COVOLO, DARA, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, LUCCHINI, MORRONE, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, TATEO, VINCI, ZORDAN

Disposizioni in materia di cessione a terzi dei crediti commerciali verso gli enti locali

Presentata il 22 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto della cessione dei crediti commerciali vantati nei confronti di enti locali, in considerazione delle differenze sul piano soggettivo tra pubblica amministrazione e privati, riveste carattere di specialità rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Ne consegue l'esigenza di assicurare maggiori razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori in cui l'ente locale rivesta il ruolo di soggetto passivo.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che il perfezionamento della cessione dei crediti — non ancora certificati

sull'apposita piattaforma del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione — che risultino esigibili nei confronti degli enti locali, anche tramite il procedimento di cartolarizzazione, possa avvenire solo a seguito di espressa accettazione dell'ente debitore.

In particolare, i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili verso gli enti locali, ove non siano stati certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64, per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, possono essere ceduti, anche in base alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. A partire dal 2014, le pubbliche amministrazioni provvedono a registrarsi alla piattaforma elettronica definita dal citato articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Essa è predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per assicurare l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nell'eventuale cessione dei crediti certificati od oggetto di anticipazione. L'ente locale de-

bitore, ricevuta la notificazione ed effettuate le dovute verifiche, avrà, pertanto, la possibilità di dichiarare l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende comunque rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente locale debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute.


La norma solleva l'ente locale debitore dal rispondere dei pagamenti effettuati al cedente a seguito delle operazioni di cartolarizzazione del credito in data anteriore alla notificazione effettuata all'ente dell'atto di cessione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili verso gli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.



18PDL0120170

Camera dei Deputati

**Legislatura 18
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/08020
presentata da **CENTEMERO GIULIO** il **14/01/2021** nella seduta numero **451**Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
BITONCI MASSIMO	LEGA - SALVINI PREMIER	15/01/2021
CANTALAMESSA GIANLUCA	LEGA - SALVINI PREMIER	15/01/2021
CAVANDOLI LAURA	LEGA - SALVINI PREMIER	15/01/2021
COVOLO SILVIA	LEGA - SALVINI PREMIER	15/01/2021
GERARDI FRANCESCA	LEGA - SALVINI PREMIER	15/01/2021
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI	LEGA - SALVINI PREMIER	15/01/2021
PAGANO ALESSANDRO	LEGA - SALVINI PREMIER	15/01/2021
TARANTINO LEONARDO	LEGA - SALVINI PREMIER	15/01/2021

Ministero destinatario :

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Attuale Delegato a rispondere :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , data delega **14/01/2021**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08020

presentato da

CENTEMERO Giulio

testo di

Giovedì 14 gennaio 2021, seduta n. 451

CENTEMERO. — **Al Presidente del Consiglio dei ministri, Al Ministro dell'economia e delle finanze.** — Per sapere – premesso che:

l'articolo 178 del regolamento (UE) 26 giugno 2013, n. 575, prevede specifiche disposizioni in materia di default di un debitore, delegando all'Autorità bancaria europea (Abe) il compito di emanare le linee guida applicative e alla Commissione europea l'adozione di un regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni cosiddette in arretrato, sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall'ABE;

entro il 1° gennaio 2021, gli istituti di credito soggetti a vigilanza diretta della Bce dovranno applicare le nuove soglie di rilevanza specificate dal regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione europea;

si evidenzia che i criteri e le modalità stabiliti dalle nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in default risultano più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani: è prevista, infatti, l'automatica classificazione, quali inadempienti, delle imprese che presentino arretrati di pagamento rilevanti per 90 giorni consecutivi – ovvero per 180 giorni consecutivi quando le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbligazione creditizia in arretrato sono esposizioni verso organismi del settore pubblico – sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca;

uno studio effettuato da Assifact descrive il forte impatto derivante, dalla nuova definizione di default, evidenziando come il 25 per cento delle esposizioni verso le imprese, il 30 per cento delle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche centrali, il 63 per cento delle esposizioni verso le amministrazioni locali e addirittura il 94 per cento delle esposizioni verso gli enti del settore sanitario nazionale, dal 1° gennaio 2021 verrebbero classificate tra i crediti deteriorati, per un valore stimabile tra i 7,6 e i 12 miliardi di euro; un'ulteriore conseguenza del limite temporale sopramenzionato riguarda le fattorizzazioni dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione; si tratta del rischio per il quale gli istituti di credito si troverebbero a dover svalutare i crediti acquistati dalle imprese, qualora non venissero incassati entro 180 giorni dalla data di emissione delle fatture;

in particolare, la pandemia da COVID-19 ha determinato un inevitabile allungamento delle tempistiche di pagamento alle imprese dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione; ad esempio, le imprese fornitrici di dispositivi medici, che operano un servizio fondamentale in considerazione dell'attuale periodo storico, vantano – secondo i dati pubblicati da Confindustria Dispositivi Medici – nel mese di settembre 2020, un credito complessivo pari a 1,8 miliardi di euro –:

quali iniziative tempestive, per quanto di competenza, il Governo intenda adottare, al fine di evitare il rischio di cui in premessa e scongiurare un gravissimo danno alla liquidità delle imprese italiane.

(4-08020)

Camera dei Deputati

Legislatura 18
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/08021
presentata da **CIABURRO MONICA** il **14/01/2021** nella seduta numero **451**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale Delegato a rispondere :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , data delega **14/01/2021**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08021

presentato da

CIABURRO Monica

testo di

Giovedì 14 gennaio 2021, seduta n. 451

CIABURRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.

— Per sapere – premesso che:

nella prima metà di gennaio 2021 sono state inviate da parte dell'Agenzia delle entrate 35 milioni di cartelle esattoriali e 15 milioni di accertamenti, per un totale di 50 milioni di atti;

si tratta di oneri fiscali a carico dei contribuenti i quali non possono essere in larga parte corrisposti, sia perché le indennità disposte dal Governo verso le attività produttive sono del tutto inadeguate alla lunghezza delle chiusure a cui sono state sottoposte le attività stesse, sia perché non sono state effettivamente disposte misure atte ad attutire l'assorbimento dei costi fissi di mantenimento delle attività quali eventuali forniture di prodotti o costi di mantenimento della sede dell'attività lavorativa;

in assenza di misure sanatorie, di condono o di rottamazione comunque denominate, eventuali ed ulteriori rinvii dei predetti atti sono inevitabilmente costretti a sovrapporsi con le scadenze fiscali dell'anno 2021 e con l'eventuale termine del blocco dei licenziamenti e delle cassa integrazione Covid-19, con il conseguente rischio di una vera e propria macelleria sociale;

in aggiunta a queste problematiche, numerosi lavoratori autonomi e titolari di partita Iva, intestatari di mutui ed altri debiti a titolo individuale stanno riscontrando crescenti difficoltà nel richiedere rifinanziamenti da parte degli istituti di credito i quali, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa anti-Covid, anche alla luce delle vigenti normative europee (cosiddette Accordi di Basilea), difficilmente concedono linee di credito a soggetti considerati a «rischio» e quindi potenziale fonte di crediti deteriorati;

dal 1° gennaio 2021 è in vigore il regolamento EBA (European Banking Authority), sui requisiti di capitale per le banche europee, tale per cui gli istituti bancari devono classificare in stato di default il cliente che non adempie per tre mesi alle proprie obbligazioni creditizie vantate dal gruppo bancario o finanziario nei suoi confronti, qualora l'ammontare dell'inadempimento è superiore sia alla somma di 100 euro nel caso di privati e 500 euro nel caso di imprese, sia all'1 per cento del totale delle obbligazioni creditizie complessivamente vantate dalla banca;

l'attuazione delle predette regole implica che per moltissimi cittadini italiani, in particolar modo quelli maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19, si prospetta il rischio di finire facilmente in «blacklist», ovvero segnalati alla centrale dei rischi, con relative ripercussioni su stipendi, rate di finanziamenti e contributi previdenziali;

poiché la possibilità di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto corrente (cosiddetto «fido») è una facoltà concessa dalle banche, ogni istituto di credito gestisce tale facoltà in modo

diverso, offrendo diverse tutele e forme di gestione del fenomeno, costituendo di fatto un sistema di tutele multilivello che può discriminare alcuni cittadini in forma maggiore rispetto ad altri –:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative di competenza, in specie di carattere normativo, intenda intraprendere, per:

- a) agevolare l'apertura di linee di credito o il rifinanziamento di linee di credito esistenti nei confronti dei cittadini più fragili e colpiti dalla crisi da Covid-19;
- b) «rottamare» o condonare le cartelle esattoriali di cui in premessa;
- c) fornire misure indennitarie per l'anno 2021 che siano adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalle aziende e dai lavoratori autonomi, in un meccanismo di lungo periodo, non sottoposto a continui ed imprevedibili rinvii;
- d) prevedere misure per attutire gli effetti dell'entrata in vigore del regolamento Eba sui cittadini italiani, fornendo in modo particolare misure di sostegno uniformi per tutti quei casi di sconfinamento oltre la disponibilità del proprio conto corrente dovuta all'emergenza da Covid-19.

(4-08021)